Raccolta della giurisprudenza

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
TAMARA ĆAPETA
presentate il 14 luglio 2022 [1]

Causa C-392/21

TJ
contro
Inspectoratul General pentru Imigrări

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori – Articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/CEE – Attività lavorative svolte su "attrezzature munite di videoterminali" – Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori – Nozione di "dispositivi speciali di correzione"»

I. Introduzione

1. Adottata nel 1990, quando le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali non erano così diffuse, la direttiva 90/270/CEE [2] (in prosieguo: la «direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali») stabilisce talune prescrizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro connesse ai videoterminali. In una prospettiva contemporanea, tale direttiva contiene elementi che possono sembrare ovvi, o persino nostalgici, come l'esclusione delle macchine da scrivere dal suo ambito di applicazione [3]. Tuttavia, la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali prevede anche diritti che rivestono molta più importanza in un periodo in cui il lavoro su videoterminali è ormai estremamente diffuso. Ciò vale, ad esempio, per i diritti discendenti dall'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, quale il diritto dei lavoratori a «dispositivi speciali di correzione» in caso di attività lavorativa svolta su videoterminali.

2. Tale diritto è oggetto della presente causa. Dopo aver consultato un medico specialista, il ricorrente, la cui vista si era deteriorata, ha acquistato un nuovo paio di occhiali da vista. Il suo datore di lavoro si è rifiutato di farsi carico del relativo costo. Ciò ha dato origine a una controversia dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania), giudice del rinvio.

[1] Lingua originale: l'inglese.

[2] Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1990, L 156, pag. 14).

[3] Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali.

3. Tale giudice chiede, in particolare, se l'espressione «dispositivi speciali di correzione», quale figura all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, comprenda gli occhiali da vista.

4. Sebbene, a prima vista, possa apparire di scarsa importanza, l'interpretazione fornita dalla Corte a tale espressione avrà vaste implicazioni, non soltanto per quanto concerne la salute del ricorrente, ma anche per il sistema di tutela, ai sensi del diritto nazionale, di tutti i lavoratori ai quali è richiesto di svolgere la loro attività di fronte allo schermo di un computer.

II. Contesto normativo

5. L'articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, rubricato «Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori», così dispone:

«1. I lavoratori beneficiano di un adeguato esame degli occhi e della vista, effettuato da una persona che abbia le competenze necessarie:

– prima di iniziare l'attività su videoterminale,

– periodicamente, in seguito, e

– allorché subentrino disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale.

2. I lavoratori beneficiano di un esame oculistico, qualora l'esito dell'esame di cui al paragrafo 1 ne evidenzi la necessità.

3. I lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati dell'esame di cui al paragrafo 1 o dell'esame di cui al paragrafo 2 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare dispositivi di correzione normali.

4. Le misure prese in applicazione del presente articolo non devono assolutamente comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori.

5. La protezione degli occhi e della vista dei lavoratori può far parte d'un sistema sanitario nazionale».

III. Fatti di cui al procedimento principale e questioni pregiudiziali

6. Il ricorrente nella causa principale è impiegato presso l'Ispettorato generale rumeno per l'immigrazione (in prosieguo: l'«Ispettorato»). Nell'ambito delle sue funzioni, egli è chiamato a svolgere la sua attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali. Il ricorrente sostiene che tale attività, unitamente ad altri fattori di rischio, ha causato un accentuato deterioramento della sua vista, che ha reso necessario, su raccomandazione di un medico specialista, il cambiamento dei suoi occhiali da vista.

7. Il ricorrente afferma che la somma di 2 629 lei rumeni (RON) (equivalenti a circa EUR 543 alla data di presentazione del ricorso), pari al valore del dispositivo speciale di correzione della vista e degli scontrini fiscali relativi al costo degli occhiali da vista, delle lenti, della montatura e della

manodopera, non poteva essere posta a carico del sistema sanitario nazionale rumeno. Il ricorrente ha presentato una domanda di rimborso di tale somma all'Ispettorato, suo datore di lavoro, che l'ha rigettata.

8. A seguito di ciò, il 19 giugno 2020, il ricorrente ha adito il Tribunalul Cluj (Tribunale superiore di Cluj, Romania) al fine di ottenere la condanna del suo datore di lavoro al pagamento della somma richiesta. Tale giudice ha respinto la domanda, ritenendo che non sussistessero i requisiti di legge per un siffatto rimborso. Infatti, la legge pertinente che recepisce la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali[4] non prevedeva il diritto al rimborso dei costi dei dispositivi speciali di correzione, ma soltanto un diritto a ricevere tali dispositivi nel caso in cui il loro utilizzo fosse necessario.

9. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj), giudice del rinvio nella presente causa.

10. Tale giudice ritiene necessaria un'interpretazione della nozione di «dispositivi speciali di correzione» di cui all'articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, poiché tale nozione non è definita nella direttiva. Esso ritiene altresì che detta nozione debba essere interpretata nel senso che include gli occhiali da vista, nella misura in cui essi siano necessari per i dipendenti che soffrono di un deterioramento della vista dovuto alle loro condizioni di lavoro. Inoltre, il giudice del rinvio nutre dubbi in ordine alla questione se i «dispositivi speciali di correzione» menzionati all'articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali siano dispositivi utilizzati esclusivamente sul luogo di lavoro o se possano essere utilizzati anche al di fuori.

11. In tali circostanze, la Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'espressione "dispositivo speciale di correzione", di cui all'articolo 9 della direttiva [sulle attrezzature munite di videoterminali], debba essere interpretata nel senso che essa non può comprendere gli occhiali da vista.

2) Se con l'espressione "dispositivo speciale di correzione", di cui all'articolo 9 della direttiva [sulle attrezzature munite di videoterminali], debba intendersi unicamente un dispositivo utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro/nell'adempimento delle mansioni lavorative.

3) Se l'obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione, previsto dall'articolo 9 della direttiva [sulle attrezzature munite di videoterminali], riguardi esclusivamente l'acquisto del dispositivo da parte del datore di lavoro o se possa essere interpretato estensivamente, ossia comprendendo anche l'ipotesi che il datore di lavoro si faccia carico delle spese necessarie sostenute dal lavoratore al fine di procurarsi il dispositivo.

4) Se sia compatibile con l'articolo 9 della direttiva [sulle attrezzature munite di videoterminali] la copertura di tali spese da parte del datore di lavoro sotto forma di un aumento generale della retribuzione, corrisposto permanentemente a titolo di "aumento per condizioni di lavoro gravose"».

[4] Il giudice del rinvio richiama, a tal riguardo, l'articolo 14 della Hotărârea Guvernului nr. 1028/2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (decreto del Governo n. 1028/2006, che fissa i requisiti minimi in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali).

12. L'Ispettorato, i governi italiano e rumeno, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Non essendone stata fatta domanda, non si è tenuta udienza.

IV. Analisi

13. La Corte ha chiesto di concentrare le mie conclusioni soltanto sulla prima questione posta dal giudice del rinvio. Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «dispositivi speciali di correzione», quale impiegata dall'articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, debba essere interpretata nel senso che essa non esclude gli occhiali da vista.

14. Al fine di rispondere a tale questione, procederò come esposto nel prosieguo. In primo luogo, svolgerò alcune osservazioni preliminari relative al contesto nel quale si inserisce la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali e che incide, quindi, sulla sua interpretazione (A). In secondo luogo, proporrò un'interpretazione della nozione di «dispositivi speciali di correzione», al fine di rispondere alla questione se tale espressione comprenda gli occhiali da vista e di quale tipo (B).

A. Osservazioni preliminari

15. La direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali è una delle 20[5] «direttive figlie»[6] adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE (in prosieguo: la «direttiva quadro»)[7].

16. Così come una madre che plasma il destino del proprio figlio nella vita, l'obiettivo sotteso alla direttiva quadro ha permeato di sé la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, ivi compreso il settore specifico del lavoro mediante attrezzature munite di videoterminali[8]. È quindi necessario illustrare brevemente la direttiva quadro.

[5] L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro fornisce un elenco completo di tali direttive. V. https://oshwiki.eu/wiki/General_principles_of_EU_OSH_legislation.

[6] Sullo status della direttiva quadro sulla sicurezza e sulla salute durante il lavoro come «quadro», v. sentenza del 12 novembre 1996, Regno Unito/Consiglio (C-84/94, EU:C:1996:431, punto 65); conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Regno Unito/Consiglio (C-84/94, EU:C:1996:93, paragrafo 65 e la relativa nota 28); dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Commissione/Germania (C-103/01, EU:C:2002:738, paragrafo 31) e dell'avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Ministrstvo za obrambo (C-742/19, EU:C:2021:77, paragrafo 25). V. anche Bercusson, B., *European Labour Law*, 2ª ed., CUP, Cambridge, 2009, pag. 58; e Barnard, C., *EU Employment Law*, 4ª ed., OUP, Oxford, 2012, pag. 511.

[7] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva quadro sulla sicurezza e sulla salute durante il lavoro»).

[8] V., in particolare, il quarto considerando della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali («il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori») e il suo articolo 1 (che stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali). V. anche sentenza del 6 luglio 2000, Dietrich (C-11/99, EU:C:2000:368, punto 36) (il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un migliore livello di sicurezza dei posti di lavoro dotati di videoterminali costituisce un imperativo per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori).

17. La direttiva quadro è stata adottata sulla base dell'articolo 118 A del Trattato CEE (divenuto articolo 153 TFUE), base giuridica delle misure in materia di politica sociale [9]. La Corte ha stabilito che tale disposizione conferisce all'Unione ampie competenze ai fini dell'adozione di misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori [10].

18. Con l'entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), la salute e la sicurezza dei lavoratori sono state confermate come diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento giuridico dell'Unione. L'articolo 31, paragrafo 1, della Carta stabilisce che «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose». È interessante notare che nelle spiegazioni relative alla Carta si dichiara che l'articolo 31, paragrafo 1, è stato ispirato dalla direttiva quadro [11]. Pertanto, si può concludere che tale direttiva costituiva, sin dalla sua adozione, l'espressione di un diritto fondamentale, che la Carta si è limitata a codificare.

19. In linea con quanto osservato, la Corte ha confermato che l'ambito di applicazione e le disposizioni della direttiva quadro esigono di essere interpretati estensivamente [12]. Al contempo, eventuali esclusioni dal suo ambito di applicazione o dall'ambito di applicazione di altre direttive volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori devono essere limitate [13].

20. Mentre la direttiva quadro ha il chiaro scopo di promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [14], le «direttive figlie» perseguono tale scopo mediante due tipi di misure: misure che prevengono i rischi di un ambiente di lavoro pericoloso per la salute dei lavoratori [15] e misure dirette a correggere le condizioni di sicurezza e salute di gruppi specifici di lavoratori [16].

[9] V., a tal riguardo, conclusioni dell'avvocato generale Pitruzzella nella causa Academia de Studii Economice din București (C-585/19, EU:C:2020:899, paragrafo 27) (il miglioramento, mediante prescrizioni minime, della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro costituisce un elemento chiave nella costruzione del diritto sociale europeo).

[10] V. sentenza del 12 novembre 1996, Regno Unito/Consiglio (C-84/94, EU:C:1996:431, punto 15), nella quale la Corte ha statuito che le nozioni contenute nell'articolo 118 A CEE, segnatamente l'espressione «in particolare» nell'ambiente di lavoro, «depongono a favore di un'interpretazione ampia della competenza attribuita al Consiglio [dell'Unione europea] dall'art. 118 A [CEE] in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori». V. anche conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Regno Unito/Consiglio (C-84/94, EU:C:1996:93, paragrafi da 39 a 62), nelle quali si sostiene che la genesi delle nozioni contenute in tale articolo del Trattato, nonché l'elevato livello di tutela dei lavoratori che sembra essere ricercato attraverso la formulazione di tali nozioni, giustificano un'interpretazione estensiva della portata dell'articolo 118 A CEE.

[11] La spiegazione relativa all'articolo 31, paragrafo 1, della Carta, prevede quanto segue: «[i]l paragrafo 1 di questo articolo si basa sulla direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

[12] V., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2000, Simap (C-303/98, EU:C:2000:528, punto 34), e del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punto 52); conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed nella causa Commissione/Germania (C-5/00, EU:C:2001:365, paragrafi 47 e 48).

[13] Limitando, in tal modo, le professioni che possono essere considerate «attività specifiche del pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o (…) alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile (…)», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva quadro sulla sicurezza e sulla salute durante il lavoro. V., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. (da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punto 54), del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanța e a. (C-147/17, EU:C:2018:926, punto 53); e sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo (C-742/19, EU:C:2021:597, punti 55 e 56).

[14] V. articolo 1 di tale direttiva. V. anche Klindt, T., e Schucht, T., «Art. 1 Ziel der Richtlinie», in Franzen, M., Gallner, I., e Oetker H., *Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht*, 4ª ed., C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2022, pag. 410, paragrafo 1, con altri riferimenti; in tale contributo gli autori considerano la direttiva come la «costituzione» del diritto dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

[15] V., ad esempio, direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1990, L 156, pag. 9); direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU 1998, L 131, pag. 11).

[16] V., ad esempio, direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU 1992, L 348, pag. 1).

21. È alla luce di tale obiettivo comune, che è tanto quello di correggere, quanto quello di prevenire situazioni connesse alla salute e alla sicurezza dei lavoratori [17] che deve essere interpretato l'articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali [18].

B. Interpretazione della nozione di «dispositivi speciali di correzione»

22. Gli obiettivi della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, interpretati alla luce del contesto normativo in cui essa si inserisce, riconoscono la necessità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori individuando e correggendo i loro disturbi visivi.

23. L'articolo 9 di tale direttiva traduce detto obiettivo globale di tutela in diritti spettanti al lavoratore. Essi includono il diritto a esami diagnostici e a dispositivi speciali di correzione quando il loro uso è necessario.

24. Così, anzitutto, l'articolo 9, paragrafo 1, precisa che i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali hanno diritto di beneficiare di un esame degli occhi e della vista prima e durante la loro attività lavorativa su videoterminali [19]. In seguito, l'articolo 9, paragrafo 2, attribuisce ai lavoratori il diritto di beneficiare di una visita oculistica, ove necessario. Se il risultato dell'uno dell'altra lo richiede, e sempre che non si possano utilizzare dispositivi di correzione normali, l'articolo 9, paragrafo 3, prevede che i lavoratori abbiano diritto a ricevere dispositivi speciali, senza alcun onere finanziario [20].

25. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se la nozione di «dispositivi speciali di correzione» comprenda anche gli occhiali da vista.

26. Anzitutto, alcune indicazioni possono emergere dalla genesi legislativa della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali. Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, sebbene la proposta iniziale di tale direttiva utilizzasse il termine «occhiali», tale termine è stato infine sostituito dalla più ampia espressione «dispositivi di correzione» [21]. Tale espressione comprende, quindi, non soltanto gli occhiali, ma anche, presumibilmente, altri tipi di dispositivi che possano correggere disturbi visivi o prevenire danni alla vista (ad esempio, i filtri per schermo anti luce blu).

27. Così, sebbene la direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali distingua fra la versione «normale» e «speciale» dei «dispositivi di correzione», entrambi i termini includono gli occhiali. Tuttavia, non è specificato che cosa si intenda per dispositivi «speciali» di correzione o, più semplicemente, che cosa siano degli occhiali «speciali», sicché tale nozione deve essere oggetto di interpretazione. È di tale interpretazione che mi occuperò ora.

[17] V. direttiva quadro, articolo 1, paragrafo 2, articoli 6 e 7, nonché decimo considerando (in riferimento alla necessità di introdurre misure preventive) e undicesimo considerando (in riferimento alla necessità di ridurre o di eliminare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori). V. anche sentenza del 22 maggio 2003, Commissione/Paesi Bassi (C-441/01, EU:C:2003:308, punto 38) (in cui tali obiettivi sono precisati e si specifica che il legislatore dell'Unione ha previsto una serie di mezzi in grado di conseguirli).

[18] V., a tal riguardo, sentenza del 6 luglio 2000, Dietrich (C-11/99, EU:C:2000:368, punti 37 e 38), nella quale la Corte ha precisato, relativamente all'ambito di applicazione della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della stessa, che «un'interpretazione restrittiva (...) tale per cui i videoterminali di registrazioni filmate sarebbero esclusi dal suo ambito di applicazione, avrebbe come conseguenza che un numero significativo di lavoratori non potrebbe beneficiare della protezione accordata dalla detta direttiva» e che «l'effetto utile della direttiva verrebbe gravemente compromesso».

[19] Costituendo in tal modo espressione dell'approccio preventivo e basato sul rischio alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, quale adottato dall'articolo 6 della direttiva quadro sulla sicurezza e sulla salute durante il lavoro.

[20] Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Commissione/Italia (C-455/00, EU:C:2002:211, paragrafo 18).

[21] V. articolo 9 della proposta di direttiva del Consiglio concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative al lavoro su unità videoterminali [COM(88) 77 def.] (GU 1988, C 113, pag. 7).

28. La distinzione tra i dispositivi di correzione «normali» e «speciali», così come l'impianto dell'articolo 9 - che prevede la fornitura di dispositivi di correzione «speciali» soltanto dopo che la loro necessità sia emersa sulla base di esami ai sensi dei paragrafi 1 e 2, allorché i dispositivi di correzione «normali» non sono una risposta appropriata a tale necessità - individua chiaramente i criteri per valutare quale tipo di occhiali possa rientrare nella nozione di dispositivi di correzione «speciali».

29. Tali criteri sono, da un lato, il fatto che i dispositivi di correzione «normali» non possano essere utilizzati e, dall'altro, che il dispositivo «speciale» sia «in funzione dell'attività svolta».

30. Per quanto riguarda il primo criterio, un'interpretazione a contrario del testo dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali sembra stabilire che i dispositivi di correzione «normali» sono quelli utilizzati al di fuori del luogo di lavoro, nella vita quotidiana, e che non presentano un nesso specifico con l'attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali. Sulla base di tale interpretazione, ad esempio, un cambio annuale di routine delle lenti da parte di una persona che usi già occhiali e che sia miope sin dall'infanzia rientrerebbe nella categoria dei «dispositivi di correzione normali».

31. Ai sensi della seconda parte del primo criterio, la quale esige che «non sia possibile utilizzare» dispositivi di correzione normali stabilisce che, affinché un dispositivo possa essere qualificato come «dispositivo speciale di correzione», i suoi benefici devono andare oltre rispetto a quelli di un dispositivo correttivo normale nella vita quotidiana, presumibilmente mirando a correggere disturbi visivi che impediscono l'attività lavorativa di cui trattasi. Pertanto, lenti che siano prescritte da un medico o da un optometrista e che mirino a correggere problemi generali degli occhi o disturbi visivi, ma che siano anche idonee all'attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali, pur non essendo state prescritte in considerazione di tale attività, sarebbero qualificate come «dispositivi di correzione normali». Al contrario, i cosiddetti «occhiali per computer» prescritti specificamente in ragione dell'attività lavorativa svolta su un videoterminale, sarebbero qualificati come «dispositivi speciali di correzione» [22].

32. Il secondo criterio, ossia la nozione di «in funzione dell'attività svolta», contenuto nell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali e immediatamente seguente all'espressione «dispositivi speciali di correzione», sembra suggerire che, a seguito della valutazione effettuata nell'articolo 9, paragrafi 1, e 2, di tale direttiva, la prescrizione di un «dispositivo speciale di correzione» debba essere necessaria per correggere i disturbi visivi identificati. La correzione è necessaria vuoi per consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività lavorativa su un videoterminale, vuoi per evitare ulteriori danni alla vista. In altri termini, i dispositivi speciali di correzione sono giustificati proprio perché consentono a una persona di lavorare su un videoterminale. Se la persona non lavorasse su un videoterminale, altri occhiali sarebbero adeguati.

33. Per il sorgere del diritto a un dispositivo speciale di correzione non è necessario, come suggerito dal resistente nel procedimento principale, che senza l'uso di siffatti occhiali lo svolgimento dell'attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali sia impossibile. Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con l'obiettivo preventivo sia con quello correttivo della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

[22] Taluni studi indicano che le differenze nella distanza dallo schermo durante l'uso di vari dispositivi digitali per lavoro può giustificare la prescrizione di occhiali per computer con lenti progressive per correggere la presbiopia, anziché per operare una correzione più generale delle diottrie. V., ad esempio, Sheppard, A. e Wolffsohn, J., «Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration», *BMJ Open Ophthalmology*, vol. 3(1), BMJ, 2018, pag. 6, e gli studi ivi citati.

34. Anche insistere sul fatto che il diritto a dispositivi speciali di correzione sorge soltanto qualora il danno alla vista sia stato causato dall'attività lavorativa su videoterminali sarebbe in contrasto con tali obiettivi e con l'ampia interpretazione adottata dalla Corte della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro [23].

35. Siffatto nesso di causalità potrebbe, prima facie, sembrare suggerito dal punto 28 della sentenza del 24 ottobre 2002, Commissione/Italia (C-455/00, EU:C:2002:612). La Corte ha ivi rilevato che i «dispositivi speciali di correzione», previsti all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali «riguardano la correzione di danni già esistenti». Tale punto della sentenza non può, tuttavia, essere letto al di fuori del contesto della causa in questione. Detta sentenza è il risultato di un procedimento per inadempimento avviato dalla Commissione nei confronti della Repubblica italiana a causa del non corretto recepimento dell'articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali. Essa verteva, in particolare, sull'asserito omesso recepimento in modo accurato, da parte della Repubblica italiana, delle condizioni, previste all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, alle quali i datori di lavoro sono tenuti a fornire dispositivi speciali di correzione.

36. Al punto 28, la Corte stava rispondendo all'argomento del governo italiano secondo cui le disposizioni del decreto italiano che recepivano l'articolo 9 della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali dovevano essere interpretate in combinato disposto con le disposizioni di tale decreto concernenti i dispositivi di protezione individuale (in prosieguo: «DPI»), le quali precisavano le condizioni alle quali il datore di lavoro era tenuto a fornire DPI. L'impiego del termine «danni» sembra dovuto al confronto, operato dalla Corte in tale punto, tra i dispositivi speciali di correzione e i DPI, e i danni che questi ultimi mirano a prevenire. Tale posizione è corroborata dal punto 29 di tale sentenza, in cui la Corte sottolinea nuovamente la differenza tra i dispositivi speciali di correzione e i DPI, e i rischi che questi ultimi mirano a impedire [24], al fine di refutare l'equiparazione tra i due operata dal governo italiano. Pertanto, il punto 28 di detta sentenza deve essere considerato sotto questa prospettiva.

37. Anche se, nella sentenza in questione, la Corte ha introdotto la nozione di «danni» (nozione che non è utilizzata dalla direttiva stessa sulle attrezzature munite di videoterminali), essa non ha precisato che il danno debba essere stato causato dall'attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali. Piuttosto, la Corte sembra affermare, in generale, che siffatti dispositivi di correzione devono correggere danni «esistenti». Infatti, l'esistenza di disturbi visivi (espressione utilizzata dalla direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali) è una condizione per il sorgere del diritto a un dispositivo speciale di correzione, per permettere l'attività lavorativa a schermo o per prevenire ulteriori danni alla vista. Tuttavia, non è necessario che la causa dei disturbi visivi sia l'attività lavorativa svolta su videoterminali.

38. Anche l'impianto stesso dell'articolo 9 sembra suggerire che i disturbi visivi non debbano necessariamente essere causati dal lavoro a schermo affinché sorga il diritto a un dispositivo speciale di correzione. Sebbene l'articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino, di tale direttiva stabilisca specificamente che i disturbi visivi attribuibili al lavoro su videoterminale giustificano l'avvio di una procedura di esame oculistico, e possono sfociare nella fornitura di un dispositivo speciale di correzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, questa stessa procedura può essere

[23] V. paragrafi 17, 19 e 20 delle presenti conclusioni.

[24] «I mezzi personali di protezione ai quali si riferisce [la disposizione del diritto italiano] non sono, ancora una volta, mezzi destinati a impedire che si realizzi un rischio».

avviata anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa su videoterminale, oppure periodicamente, in seguito, ai sensi, rispettivamente, del primo e del secondo trattino dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali [25].

39. Nessuno di tali trattini suggerisce l'esistenza di un nesso di causalità tra i possibili disturbi visivi e l'attività lavorativa su videoterminale. Tutti e tre i trattini dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali, però, possono determinare la fornitura di dispositivi speciali di correzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, a condizione che si possa dimostrare un nesso con l'«attività svolta», ai sensi del medesimo articolo.

40. Tenuto conto dei due criteri sopra menzionati, gli occhiali acquistati dal ricorrente nel caso di specie rientrano nell'«obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 3» che incombe al resistente?

41. Sebbene la soluzione di tale questione spetti, in ultima istanza, al giudice del rinvio, mi sembra che la risposta debba essere affermativa.

42. In primo luogo, il giudice del rinvio ha dichiarato che il ricorrente nel procedimento principale si è effettivamente rivolto a un medico specialista a causa di un accentuato deterioramento della sua vista. Ciò sembra soddisfare i presupposti alternativi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali. In secondo luogo, durante tale visita, al ricorrente è stato raccomandato di cambiare i suoi occhiali. In terzo luogo, un tale cambiamento di occhiali significa che gli occhiali all'epoca utilizzati dal ricorrente nel procedimento principale non erano più adeguati a correggere la sua vista, tenuto conto in particolare della sua ipermetropia e presbiopia, nella misura necessaria a svolgere un'attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali.

43. Alla luce di quanto precede, la ratio dell'obbligo contenuto nell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali risulta applicabile: il resistente deve fornire al ricorrente occhiali che pongano rimedio al deterioramento della sua vista e gli permettano di continuare a lavorare su attrezzature munite di videoterminali.

V. Conclusione

44. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale posta dalla Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania) nei seguenti termini:

L'espressione «dispositivi speciali di correzione», utilizzata all'articolo 9 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso che ricomprende gli occhiali da vista, a condizione che tali occhiali siano destinati a correggere specifici disturbi visivi ai fini dello svolgimento di attività lavorativa su attrezzature munite di videoterminali.

[25] Come osservato dalla Commissione nella sua risposta al quesito scritto posto nella presente causa, anche l'impiego di un'espressione ipotetica all'articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva sulle attrezzature munite di videoterminali («attribuibili») sembra implicare che i disturbi visivi derivanti dall'attività svolta su attrezzature munite di videoterminali possano essere una delle cause per le quali è necessario fornire dispositivi speciali di correzione, ma non debbano essere necessariamente l'unica causa.

Spetta al giudice del rinvio verificare se gli occhiali di cui alla presente causa soddisfino tali requisiti.